

Codice Deontologico Forense

sito web del Consiglio Nazionale Forense

Cerca



Ilecito assumere l'incarico di proporre un ricorso per cassazione senza essere iscritto all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti l'incarico di proporre ricorso per cassazione sebbene non iscritto nell'elenco speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando il contrario l'espressa riserva, rivolta al cliente, di usufruire della collaborazione formale di un collega munito del titolo di avvocato cassazionista (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Patelli, rel. Greco\), sentenza n. 191 del 5 novembre 2021](#)

NOTA:

In arg. cfr pure cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 226, 10, secondo cui "Il professionista non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può collaborare con avvocati

cassazionisti, anche nella redazione degli atti (c.d. “comparsista”), purché tale collaborazione professionale non dissimuli in realtà un’attività defensionale vera e propria, ovverosia attuata a diretto favore del cliente per il mero tramite formale dell’avvocato abilitato, così eludendo il limite per il quale è imposta l’iscrizione all’albo speciale”.

Procedimento disciplinare: il termine per il deposito della decisione è ordinatorio

Il termine per il deposito della deliberazione, stabilito dall’art. 26 Reg. CNF n. 2/2014, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Patelli, rel. Greco\), sentenza n. 191 del 5 novembre 2021](#)

PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO - ATTRIBUZIONE DI TITOLO INESISTENTE - DIVIETO DI USO DI ABBREVIAZIONI EQUIVOCHE - VIOLAZIONE NORME DEONTOLOGICHE - SUSSISTENZA

Il praticante avvocato abilitato al patrocinio che utilizzi il titolo di avvocato, mediante l’abbreviazione “Avv.”, in luogo della sua effettiva qualifica professionale per esteso, ovvero “Praticante Avvocato”, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile, anche in ragione della tutela dell’affidamento che la collettività ripone nella figura del professionista.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Serafino), decisione n. 15 del 27 gennaio 2021

OMESSA FATTURAZIONE DEI COMPENSI - ILLECITO DEONTOLOGICO DI CARATTERE ISTANTANEO

L'omessa fatturazione dei compensi è un illecito di carattere istantaneo e la prescrizione dell'azione disciplinare decorre dalla data dell'avvenuto pagamento. (In applicazione del principio di cui in massima è stata dichiarata, ai sensi dall'art. 51 RDL n. 1578/1933, l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare per l'omessa fatturazione di compensi, corrisposti il 16.11.2012 ed il 18.1.2013, segnalata con esposto acquisito agli atti del COA territoriale in data 28.5.2018).

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Gargiulo), decisione n. 61 del 25 novembre 2020